



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Via Ponte della Maddalena, 55 - Napoli
Direzione Generale

Prot. 21175/LM

Napoli, 31.1.2007

Ai Dirigenti degli UU.SS.PP.
Regione Campania
Loro Sedi

OGGETTO: Pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale relativamente ai bienni 2002/03 e 2004/05.

Pervengono a questa Direzione numerosi ricorsi al G.O., atti di diffida e decreti ingiuntivi per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale relativamente ai bienni 2002/03 e 2004/05.

Al riguardo si ritiene utile indicare elementi di difesa che potranno essere adottati dalle SS.LL. unitamente ad ogni altra considerazione che le SS.LL. medesime riterranno valide per la difesa dell'Amministrazione.

Si segnala, altresì, che le SS.LL. devono proporre opposizione – tramite Avvocatura di Stato - contro i decreti ingiuntivi aventi per oggetto il petitum di cui trattasi, considerato che la pretesa appare infondata e che sarebbe molto onerosa per l'Amministrazione ove il personale dovesse seguire la strada del decreto ingiuntivo con la consapevolezza che non sarebbe opposto.

Alla luce dell'art. 40 co. 4 del D.L.vo 165/01 con il quale le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad ottemperare a quanto previsto dai contratti collettivi, e del CCNL-comparto scuola, sottoscritto il 3 maggio 99, che all'art 1 punto 5 recita: "*Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52 comma 1 D.lgs n. 29/93*", i richiedenti sostengono che hanno diritto alla corresponsione, da parte dell'Amministrazione, dell'indennità di vacanza contrattuale, per gli aumenti previsti da gennaio 2002, essendo stato sottoscritto il CCNL di categoria, solo in data 24.7.2003, relativamente al biennio economico 2002/03 e normativo al quadriennio 2002/05.

In merito a tale richiesta, la scrivente Direzione rappresenta che, come previsto dalla norma richiamata (*Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52 comma 1 D.lgs n. 29/93*) da parte ricorrente, l'onere relativo alla corresponsione della somma eventualmente spettante deve essere quantificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un'apposita norma da inserire nelle legge finanziaria, che ne deve stabilire specificatamente la destinazione (art.

11 legge 5.8.78, n. 468). Tale è, infatti la procedura prevista per tutti gli oneri relativi ai contratti collettivi di lavoro.

Il richiamo alla norma generale, inoltre, induce a ritenere che l'eventuale corresponsione della citata indennità attenga alle scelte strategiche del Governo, agli obiettivi generali della contrattazione collettiva e non possa, pertanto, essere limitata solo ad una singola amministrazione o ad un solo comparto, nel caso di specie comparto scuola, ma a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni.

Sulla base delle considerazioni appena esposte, deve escludersi che un'Amministrazione possa corrispondere autonomamente l'indennità di vacanza contrattuale e deve riconoscersi l'infondatezza delle pretese di controparte.

A conferma di ciò si richiama ulteriormente il combinato disposto degli artt. 2 comma 3, II capoverso e 45, comma 1 del D.Lvo 165/2001, in base ai quali l'attribuzione di trattamenti economici ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire soltanto tramite contratti collettivi.

In tal senso si esprime l'atto di appello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze avverso la sfavorevole sentenza all'Amministrazione resa dal Tribunale di Livorno, che ad ogni buon fine si allega.

Si evidenzia, altresì, che l'art. 1, co. 5, del CCNL, relativo al quadriennio 2002/05 per il personale della scuola, sottoscritto il 24.7.2003, rinvia espressamente per la definizione delle modalità di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale alle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, dal richiamo all'art. 47 del D.Lgs. n. 165/01 operato dalla clausola contrattuale invocata si evince con sufficiente chiarezza che la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale non può discendere in via automatica dal mero decorso del periodo di tre mesi dalla scadenza della parte economica del CCNL.

Al contrario, il perfezionamento del diritto alla percezione del predetto emolumento è subordinato alla sottoscrizione di un apposito accordo negoziale in tal senso, con le modalità previste dal citato art. 47 del D.Lgs. n. 165/01, anche al fine di quantificare il relativo onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del successivo art. 48, che pure espressamente richiamato dalla clausola negoziale invocata.

Pertanto, in assenza di un apposito Contratto collettivo che ne preveda espressamente la corresponsione, l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 1, co. 5, del CCNL 2002/05 (***Dopo un periodo di vacanza contrattualesarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001***) per il personale della scuola non può essere corrisposta.

Si segnala, anche, che l'accordo sul Costo del Lavoro del 23.7.1993 al punto 2, n. 5 stabilisce che "dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata".

Appare chiaro che, avendo i richiedenti chiesto il pagamento dell'indennità in esame a far data dall' 1.1.2002, ossia dalla scadenza del CCNL comparto scuola scaduto il 31.12.2001, essendo stato il successivo, sottoscritto solo in data 24.7.03, relativamente al quadriennio normativo 2002/05 e al I biennio economico 2002/03, la richiesta non può essere accolta.

Infatti il predetto CCNL 2002/05 all'art. 1 stabilisce che: "Il presente contratto è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica". Ciò significa che la disciplina in esame si applica retroattivamente e, più precisamente, dalla data di scadenza del precedente CCNL, valido per il biennio 2000/01; con la conseguenza che i miglioramenti economici

maturati nel periodo di vacanza contrattuale sono stati riconosciuti a tutti i dipendenti del comparto scuola.

Risulta evidente che, sulla base di tali norme, ai richiedenti sono stati liquidati tutti gli arretrati contrattualmente previsti a decorrere dal giorno 1.1.2002, termine a partire dal quale la stessa chiede la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Si allega l'atto di appello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze avverso la sfavorevole sentenza all'Amministrazione resa dal Tribunale di Livorno.

Con l'occasione, si rappresenta che questa Direzione trasmetterà, con apposito elenco, gli atti di diffida del personale amministrato da codesto USP, trasmessi a quest'Ufficio dal MPI – Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio IV – per il seguito di competenza rappresentando che le pretese avanzate con i predetti inviti non possono essere accolte per i motivi di seguito indicati.

F/to Il Direttore Generale
Alberto Bottino